



# COMUNE DI VILLASOR

Provincia di Cagliari

Piazza Matteotti 1, 09034 Villasor - Tel. 070.9648023 / 070.9646015 - Fax 070.9647331

- e-mail: [serviziosociale.villasor@tin.it](mailto:serviziosociale.villasor@tin.it)

---

## **GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

*Allegato alla determinazione Responsabile Area socio - assistenziale n.44 del 26.03.2010*

Art. 1  
**OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di "Assistenza Domiciliare".

Art. 2  
**DESTINATARI E FINALITÀ DEL SERVIZIO**

Sono destinatari del servizio tutti i cittadini ed i nuclei familiari residenti nel territorio del Comune di Villasor che, per particolari contingenze o per non completa autosufficienza non siano in grado, anche temporaneamente, di garantire il pieno soddisfacimento delle esigenze personali e domestiche, al fine di salvaguardarne l'autonomia e la permanenza all'interno del proprio nucleo familiare o nella propria residenza abituale.

Art. 3  
**DURATA DELL'APPALTO – MONTE ORE**

Il servizio avrà la durata di anni uno, con decorrenza dalla data del verbale di consegna del Servizio. La durata del contratto potrà essere estesa fino a completa resa del monte orario previsto. Trascorso tale periodo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in forma espressa, a nuovi affidamenti al medesimo prestatore consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, o parte di essi, a quelli oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 57, comma 5, del D.lgs. 12/04/2006 n. 163, e dell'art. 39 della L.R. 7 agosto 2007, n°5.

Il numero delle ore di assistenza domiciliare da effettuarsi nel corso del contratto viene quantificato in massimo n.6500 ore annuali. Tale quantificazione ha carattere semplicemente indicativo e non vincolante per il Comune, in quanto dipendente dal numero degli utenti in carico al servizio e dalle esigenze assistenziali degli stessi.

Eventuali variazioni conseguenti all'ampliamento delle ore di assistenza domiciliare, che dovessero rendersi necessarie durante il periodo di validità dell'appalto, potranno essere richieste in qualsiasi momento dall'Amministrazione appaltante con ordine scritto, fino ad 1/5 in più, fatti salvi i compensi dovuti.

Art. 4  
**PRESTAZIONI**

La ditta dovrà garantire l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- a) cura completa della persona, sotto l'aspetto igienico, sanitario e sociale, nei casi di soggetti incapaci a provvedervi, per età o per ridotta autosufficienza;
- b) espletamento di pratiche urgenti e necessarie a garantire migliori condizioni di vita all'utente incapace di provvedervi autonomamente; in ogni caso é compreso l'apporto

- informativo e l'eventuale accompagnamento presso gli appositi servizi esistenti in loco, in assenza di parenti o di loro impossibilità o reiterata mancanza di volontà.
- c) assistenza in ospedale in caso di urgente necessità e/o assenza di parenti o altre persone disposte a provvedervi, su richiesta del Servizio Sociale. Le necessità e le modalità operative sono autorizzate e concordate con l'Assistente Sociale comunale referente;
  - d) frizioni e massaggi per la prevenzione delle piaghe da decubito, somministrazione farmaci e ogni altra prestazione a carattere sanitario, che possa essere effettuata dall'operatore su rigorosa prescrizione e dettagliate indicazioni scritte del Medico. E' esclusa la terapia iniettiva, fleboclisi, cateterizzazione e ogni altra prestazione che richieda il possesso di specifica qualifica e autorizzazione all'esercizio;
  - e) acquisto, preparazione e somministrazione dei pasti, qualora l'assistito non possa provvedervi autonomamente, e vi sia l'accertata impossibilità o la reiterata mancanza di volontà da parte dei parenti, o non si possa ricorrere ad interventi alternativi, quali ad esempio, il servizio di mensa comunale;
  - f) igiene e cura dell'ambiente in cui l'assistito vive, degli arredi e della biancheria di uso personale e domestico, (quest'ultima solo attraverso l'utilizzo di lavatrice), qualora l'utente non sia in grado di provvedere, e vi sia l'accertata impossibilità o la reiterata mancanza di volontà da parte dei parenti;
  - g) collaborazione all'organizzazione della vita familiare, sia sotto l'aspetto igienico -abitativo e personale, sia per la cura dei rapporti interpersonali, in particolare in presenza di minori o di soggetti incapaci comunque a provvedervi. Tali prestazioni saranno effettuate dietro indicazione specifica dell'Assistente Sociale comunale referente, al quale compete l'esame della situazione, la predisposizione del piano di intervento, il coordinamento e la costante verifica dello stesso. A tale scopo il Servizio Sociale Comunale predispone incontri periodici di esame e di verifica cui gli operatori addetti ai servizi sono obbligati a partecipare;
  - h) collaborazione con l'ufficio di Servizio Sociale comunale nelle attività di programmazione e verifica degli interventi.

La Ditta deve inoltre garantire l'esecuzione dell'attività di monitoraggio dei casi seguiti, con l'osservazione periodica e sistematica degli stessi, anche al fine di rilevare e segnalare al Servizio Sociale l'insorgenza di nuovi bisogni riguardo alla sfera sanitaria, familiare e sociale, affinché vengano attivati idonei interventi.

Il servizio di assistenza domiciliare si intende espletato quotidianamente, per tutti i giorni feriali, nella fascia oraria compresa dalle ore 7 alle ore 20, salvo diversa proposta motivata da parte dell'Ufficio di Servizio Sociale, anche per l'eventuale espletamento del servizio nei giorni festivi. L'orario di servizio concesso ad ogni richiedente, va da un minimo di mezz'ora ad un massimo di tre ore giornaliere, solo eccezionalmente potrà essere concessa una deroga in casi di particolare gravità documentata e su

proposta motivata da parte dell'Ufficio di Servizio Sociale. L'organizzazione dei turni, anche durante i congedi ordinari e straordinari, è compito dell'appaltatore che dovrà, in ogni caso, garantire all'utente le prestazioni stabilite e comunicare al Servizio Sociale il calendario dei turni, salvaguardando, nello svolgimento dell'intervento assistenziale, la continuità dell'operatore assegnato al caso specifico.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di operare gli opportuni controlli per verificare la qualità e la funzionalità del servizio ogniqualvolta lo riterrà opportuno.

## Art. 5 **PERSONALE**

Il servizio disciplinato nel presente capitolato, dovrà essere assicurato dalla Ditta appaltatrice con proprio personale, munito delle qualifiche richieste e con propri capitali e mezzi tecnici, attrezzi e macchine, adeguati a garantire la massima funzionalità del servizio stesso, tenuto conto del numero delle ore di assistenza concesse all'utenza.

La Ditta, per assicurare il completo e puntuale svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, dovrà fornire le seguenti figure professionali:

- a) Assistente domiciliare, in numero presunto di 5 unità e comunque adeguato a garantire le esigenze del servizio: gli operatori dovranno essere provvisti della qualifica specifica di "Operatore Socio Sanitario", o di "Assistente Domiciliare e dei servizi tutelari", o di equivalente qualifica della comunità Europea, o altra qualifica riconosciuta equipollente.

La Ditta si impegna a indicare un proprio referente, con esperienza di coordinamento, a cui fare riferimento per il coordinamento del servizio, in possesso della qualifica di "Operatore Socio Sanitario" o di "Assistente Domiciliare e dei servizi tutelari" o equivalente qualifica della comunità Europea o altra qualifica riconosciuta equipollente. Il referente indicato dovrà partecipare agli incontri di programmazione e verifica dell'attività con l'assistente sociale del Comune.

Nel periodo di attività del servizio il referente per la Ditta, si impegna a garantire la presenza a chiamata telefonica in orari che verranno concordati con l'Ufficio di Servizio Sociale Comunale. Si impegna altresì a presentarsi al servizio ogni qualvolta gli Assistenti Sociali referenti lo richiedano.

Il Comune può in qualunque momento richiedere alla Ditta, esponendo le motivazioni, la sostituzione definitiva o temporanea di quell'operatore che sia causa di grave disservizio o accertato malcontento da parte degli assistiti e che dimostri di perseverare negli stessi comportamenti pregiudizievoli.

La Ditta resterà responsabile, in qualunque momento, dell'idoneità del personale addetto al servizio, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità in proposito.

Tutti gli obblighi ed oneri di natura retributiva, previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e sanitaria concernenti il personale, sono a carico della Ditta appaltatrice, la quale ne è la sola responsabile.

La Ditta appaltatrice è obbligata ad applicare al personale impiegato nel servizio, le forme contrattuali in vigore, con garanzia delle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. per i dipendenti del settore e dagli accordi integrativi degli stessi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge l'appalto, fino alla loro sostituzione.

Per ogni operatore impegnato nello svolgimento del servizio, la Ditta è tenuta a trasmettere al Comune appaltante i dati anagrafici e la qualifica posseduta all'atto dell'immissione in servizio, con allegato il curriculum professionale e la dichiarazione del responsabile della Ditta, attestante i requisiti richiesti dal presente capitolato.

L'aggiudicatario si obbliga a garantire che il proprio personale mantenga durante il servizio, in ogni situazione, un comportamento deontologicamente corretto e comunque un contegno dignitoso e rispettoso nei confronti degli utenti, dei parenti e/o visitatori e dell'Amministrazione e suoi rappresentanti.

Nell'ambito del gruppo di operatori da impiegarsi nell'esecuzione del servizio, dovrà essere garantita la presenza di n. 1 operatore di sesso maschile.

#### Art. 6

### **CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA**

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 55 c.5 del Decreto Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 17, c. 4, della L.R. n.5/2007, ovvero a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che sarà costituita nel suo complesso dagli elementi sottoindicati (A+B) e sarà valutata con riferimento agli stessi, per un punteggio massimo complessivo di punti **100**.

In caso di parità di punteggio complessivo (A+B) prevarrà l'offerta con il massimo ribasso. In caso di ulteriore parità, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

I **100** punti disponibili verranno assegnati nel seguente modo:

#### **A. OFFERTA TECNICA, per un massimo di punti 75, così suddivisi:**

- a.1) Attività di coordinamento del Servizio di assistenza domiciliare svolta da un Assistente sociale, costituente offerta migliorativa, valutata fino ad un massimo di punti 25, da attribuirsi nel seguente modo:
  - almeno 6 ore mensili punti 15

- fino a 10 ore mensili punti 25

a.2) ampliamento prestazioni rispetto a quelle richieste nel capitolato, quali compagnia, promozione della partecipazione alla vita della comunità ed accompagnamento verso luoghi di interesse dell'assistito, anche svolte da personale non qualificato o volontario, fino a un massimo di punti 25, da attribuirsi nel seguente modo:

fino a 10

- almeno 8 ore mensili punti 10

- fino a 12 ore mensili punti 25



a.3) disponibilità a fornire un servizio di trasporto per gli utenti in carico al servizio presso i servizi sanitari e poliambulatoriali competenti per territorio (Cagliari, Assemini, Decimomannu), ad un costo per l'utente non superiore a €10 euro per singolo trasporto, fino a un massimo di punti 25.

- almeno 5 trasporti mensili punti 15

- oltre 5 trasporti mensili punti 25

## **B. OFFERTA ECONOMICA (max punti 25)**

La ditta concorrente dovrà presentare un ribasso unico, espresso in percentuale, sull'importo a base di gara. Il punteggio massimo (punti 25) sarà attribuito alla ditta che presenterà l'offerta economica con il ribasso percentuale più elevato, mentre a tutte le altre sarà attribuito un punteggio in misura proporzionale al ribasso migliore, calcolato nel modo seguente:

$$\frac{\text{Ribasso in esame} \times 25}{\text{Massimo ribasso}} = \text{punteggio da attribuire all'offerta in esame}$$

cioè il ribasso offerto dal singolo concorrente moltiplicato per 25, diviso il massimo ribasso offerto tra i vari concorrenti ammessi.

Ai fini del calcolo saranno prese in considerazione solo le prime due cifre decimali senza ulteriori arrotondamenti.

Art. 7

### **GESTIONE DEL SERVIZIO**

La ditta appaltatrice si obbliga a relazionare, bimestralmente per iscritto, sull'andamento del servizio e sul raggiungimento degli obiettivi programmati anche al fine di evidenziarne le criticità e a tenere singole schede mensili personali contenenti le precise prestazioni fornite ad ogni utente,

l'orario giornaliero osservato e quello complessivo mensile, nonché il nominativo del/degli operatori assegnati ad ogni assistito. Le schede firmate dagli operatori e dagli utenti che hanno beneficiato delle singole prestazioni o dai familiari che di loro hanno cura, dovranno essere mensilmente trasmesse al Servizio Sociale Comunale.

#### Art. 8

### **OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

L'esercizio delle attività di cui al presente Capitolato e l'impiego dei mezzi e del personale deve essere in regola con tutte le prescrizioni di legge al riguardo, quali, ad esempio, quelle concernenti l'autorizzazione regionale, i contratti di lavoro, le assicurazioni, ecc.

Sarà obbligo dell'aggiudicatario adottare nell'esecuzione del servizio tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti, delle persone addette al servizio e dei terzi. Ogni responsabilità ricadrà pertanto sull'aggiudicatario restando esonerato da ogni responsabilità l'Ente appaltante.

La ditta deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche.

#### Art. 9

### **SOSTITUZIONE DEL PERSONALE**

La Ditta dovrà impegnarsi a garantire stabilità e continuità di prestazione; il servizio non dovrà in alcun modo essere interrotto o sospeso. Qualora taluno degli operatori venga sostituito definitivamente o temporaneamente, la ditta dovrà darne comunicazione scritta al Comune appaltante con un preavviso di almeno 15 giorni, impegnandosi a reintegrare il personale con altro operatore provvisto degli stessi requisiti.

Dovrà essere garantita ad ogni assistito, e soprattutto a coloro che versino in situazioni che presentino particolari necessità assistenziali, la continuità nell'intervento da parte del medesimo operatore, nei limiti della compatibilità con le esigenze generali del servizio e con l'applicazione delle norme contrattuali sull'orario di lavoro.

#### Art.10

### **PAGAMENTO**

Il pagamento del corrispettivo d'appalto, come determinato in sede di aggiudicazione, avrà luogo entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura mensile, corredata dalle schede orario personali di cui al precedente art. 7 relative alle prestazioni fornite agli utenti nel mese di riferimento. Ai fini della liquidazione, le prestazioni effettuate dovranno essere verificate dal Servizio Sociale comunale.

Il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, è subordinata all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva (D.U.R.C.)

Art. 11

**OBBLIGO DELLA RISERVATEZZA**

Gli operatori che espletano il Servizio di cui trattasi per conto e nome della Ditta appaltatrice sono obbligati al segreto d'ufficio su tutte le questioni concernenti le prestazioni ad essi affidate e i rapporti con l'ente appaltatore.

Art.12

**COPERTURA ASSICURATIVA**

Tutte le responsabilità ed oneri, diretti o indiretti, derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono a carico della Ditta appaltatrice. Essa risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno e/o infortunio che potrà derivare al Comune, agli utenti o a terzi a causa della gestione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa, o di interventi in favore della ditta da parte del Comune.

Per i rischi di responsabilità civile verso terzi la ditta dovrà stipulare uno specifico contratto di assicurazione con primaria Compagnia Assicuratrice, anche in favore di eventuale altro personale previsto nell'offerta tecnica di cui al precedente art. 6. Il contratto dovrà garantire un adeguato massimale e prevedere l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad azione di rivalsa nei confronti Comune, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio. L'esistenza di tale polizza non libera la ditta appaltatrice dalle proprie responsabilità, avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia.

Il Comune appaltante è conseguentemente esonerato da qualsiasi responsabilità.

Art. 13

**PENALITA'**

L'aggiudicatario, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed alle disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale. Ove non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente Capitolato, l'aggiudicatario è tenuto al pagamento di una penalità variante da € 500,00 (cinquecento) a € 5.000,00 (cinquemila), in rapporto alla gravità della inadempienza. In caso di recidiva la penale verrà raddoppiata. Le penali non potranno superare il 10% del corrispettivo.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, contro la quale l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.

Si procederà al recupero della penalità, da parte del Comune, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto per il mese nel quale viene assunto il provvedimento di contestazione dell'inadempienza.

E' fatto salvo il diritto del Comune di chiedere il risarcimento danni nelle competenti sedi giudiziarie. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente punto, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti dell'aggiudicatario, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o di formalità di sorta. Nel caso di incameramento della cauzione la Ditta aggiudicataria dovrà ricostituire la cauzione incamerata.

#### Art. 14

### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per l'aggiudicatario, qualora, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale:

- le disposizioni prese ed i mezzi applicati per l'espletamento del servizio, non dessero sicuro affidamento;
- si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze;
- nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.

In tal caso all'aggiudicatario sarà accreditato il semplice corrispettivo relativo al servizio regolarmente effettuato, con deduzione dell'ammontare delle penali eventualmente già dovute al momento della risoluzione; tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rifusione di danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dello stesso aggiudicatario degli impegni contrattuali. Il provvedimento sarà regolarmente notificato all'aggiudicatario secondo le vigenti disposizioni di legge. Nel caso di sospensione arbitraria del servizio, imputabile all'aggiudicatario e/o di risoluzione del contratto, questi risarcirà al Comune le spese sostenute per assicurare l'espletamento del servizio stesso, sino alla riattivazione del medesimo da parte dell'aggiudicatario, e, nel caso di risoluzione, sino alla scadenza contrattuale.

#### Art. 15

### **SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti alla stipulazione del contratto, ivi comprese quelle di registrazione ed i diritti di segreteria, sono a totale carico dell'appaltatore.

Art. 16  
**CONTROVERSIE**

Il foro competente per le controversie che dovessero sorgere tra l'aggiudicatario del servizio e il Comune di Villasor circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali è quello di Cagliari.

Art. 17  
**NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Capitolato, si applicano le norme del Codice Civile disciplinante la materia.